

Circolare **n. 1 - fiscale**
del **15.01.2024**

Sommario

1. la finanziaria 2024

- 1 -

Lo scorso venerdì 29 dicembre 2023 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".

Il testo finale del provvedimento, che, come di consueto, descrive quali misure economiche vengono introdotte il prossimo anno e come vengono finanziate, risulta composto da un unico articolo e recepisce, senza modifiche, il testo proposto dai relatori di Palazzo Madama.

Dal Parlamento arrivano facilitazioni all'accensione dei mutui per la prima casa, contributi leggeri per alcune categorie di soggetti, sostegno al welfare aziendale, rinvio dell'introduzione di nuove imposte (sugar tax e plastic tax), misure di slancio per il settore cinematografico, rincaro di alcune imposte nonché delle accise sui tabacchi.

Nella sintesi che segue sono riepilogati gli interventi in materia fiscale presenti nell'articolo 1 della legge di bilancio 2024, la n. 213/2023, con evidenza dei relativi commi.

Facilitazioni all'accensione di mutui per la casa di abitazione (commi da 8 a 13)

La legge di bilancio stabilisce una maggiore dotazione di 282 milioni di euro per il Fondo di garanzia per la prima casa.

In particolare, per l'anno 2024, per supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, sono inclusi tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito i seguenti nuclei familiari:

- a) nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 40mila euro annui;
- b) nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 45mila euro annui;
- c) nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 50mila euro annui.

Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento ed il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari prima indicati, la garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa è rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui ai nuclei di cui alla lettera a) che precede, dell'85% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui ai nuclei di cui alla lettera b) e del 90% per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui ai nuclei di cui alla lettera c).

Infine, la legge di bilancio dispone che, per l'anno 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l'accesso al credito, la garanzia del Fondo di garanzia rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e, comunque, non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Bonus sociale elettrico (comma 14)

La legge riconosce, per il primo trimestre del 2024, un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, erogato in quota fissa ed in base alle zone climatiche. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024.

Esonero parziale contributi previdenziali (comma 15)

La legge dispone, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, il riconoscimento di un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

L'esonero in questione è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima; il tutto, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Welfare aziendale (comma 16 e 17)

La legge prevede, solo per il 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo Tuir, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Viene, in questo modo, innalzato il limite previsto dalla legge originaria (articolo 51, comma 3 Tuir), pari a 500.000 (il DI n. 115/2022 lo aveva, a sua volta, innalzato a 600.000 euro per il solo periodo di imposta 2022). Detto limite, prosegue la legge, è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Quest'ultimo limite si applica solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Premi di produttività (comma 18)

L'articolato normativo in commento dispone che, per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%: viene dimezzata, in questo modo, l'aliquota prevista dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 182 legge n. 208/2015).

Canone TV (comma 19)

La legge di bilancio stabilisce che per il 2024 il canone Rai passa da 90 a 70 euro annui, così riducendo l'importo previsto dall'articolo 1, comma 40 legge n. 232/2016.

Detassazione del lavoro di alcune categorie (commi da 21 a 25)

La legge dispone che, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

Dette disposizioni, prosegue la legge, si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro.

Il sostituto d'imposta riconosce il descritto trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica ed il sostituto d'imposta procede a compensazione del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale.

Plastic tax e sugar tax (comma 44)

La legge prevede lo slittamento dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 della decorrenza dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (la *plastic tax*) e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (*sugar tax*).

Iva (comma 45 e 46)

La legge di bilancio elimina l'aliquota Iva agevolata al 5% (che passa al 10%, così come quella per i pannolini per bambini) prevista per i prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell'igiene femminile e per il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l'alimentazione di lattanti e primi infanti. Eguale sorte anche per l'Iva relativa ai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Inoltre, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, i pellet sono soggetti all'Iva con l'aliquota ridotta, del 10%.

Accise sui tabacchi (comma 48)

La finanziaria modifica l'ammontare delle accise per le sigarette: l'importo specifico fisso per unità di prodotto, viene adesso determinato, per l'anno 2024, in 29,30 euro (da 28,20 euro) per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro (da 28,70 euro) per 1.000 sigarette.

L'accisa minima viene portata, da euro 115, ad euro 147,50 dal 2024 e ad euro 148,50 dal 2025 per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

Per le sigarette, l'onere fiscale minimo viene aumentato: il PMP (prezzo medio ponderato) viene innalzato dal 98,50 al 98,70% per il 2024 e dal 98,60 al 98,80% per il 2025.

Deduzione quota 1% componenti negativi Ires e Irap (comma 49)

La legge dispone, inoltre, che la deduzione della quota dell'1% dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini Ires e Irap, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed al successivo.

Deduzione quota 3% componenti negativi Ires e Irap (comma 50)

La manovra, poi, prevede che la deduzione della quota del 3% dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'Ires e dell'Irap, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed al successivo.

Misura degli acconti (comma 51)

La finanziaria dispone che, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la disciplina sui limiti alla deduzione di perdite e svalutazioni, limitatamente alla quota dell'1% dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti; per quello in corso al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata ugualmente non applicando la disciplina di cui sopra, limitatamente alla quota del 3% dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti; per quelli in corso al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, la legge prevede che non si tiene conto delle disposizioni precedenti circa la deduzione della quota dell'ammontare dei componenti negativi.

Rivalutazione terreni e partecipazioni (comma 52 e 53)

La legge di bilancio prevede che le disposizioni sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Le imposte sostitutive, inoltre, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024. La legge prevede, poi, che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale con riferimento al mese di dicembre 2023.

Infine, sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini di cui sopra, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 16% (invece che al 4% per le partecipazioni qualificate ed al 2% per le partecipazioni non qualificate) e l'aliquota per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola passa dal 4 al 16%.

Plusvalenze da partecipazioni (comma 59)

La legge in commento dispone che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle conseguite in casi determinati, fra cui quelle conseguite mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti, per il 5% del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Tali disposizioni si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate, effettuate da società ed enti commerciali privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato Ue o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società.

Agenzia delle entrate e Inps (commi 60-62)

La legge di bilancio si occupa anche della collaborazione fra enti, disponendo che, allo scopo di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Inps, con modalità definite d'intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

In particolare, per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.

I menzionati enti, infine, effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Locazioni brevi (comma 63)

La finanziaria interviene sul regime fiscale delle locazioni brevi (fino a 30 giorni), prevedendo un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per coloro che hanno optato per la cedolare secca, che passa dal 21 al 26%.

Pertanto, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si prevede che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applichi l'aliquota del 26%.

L'aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. La normativa prevede, poi, che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, operino la ritenuta del 21% - precedentemente prevista - a titolo di acconto.

Plusvalenze da cessioni di beni immobili sui quali si è usufruito di Superbonus (commi 64-67)

La legge di bilancio modifica il Tuir, negli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, prevedendo un ampliamento dei casi in cui si genera una plusvalenza realizzata in caso di cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del *Superbonus*.

A partire dal 1° gennaio 2024, se l'immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione.

Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Se gli interventi agevolati si sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di vendita, tra i "costi inerenti al bene" - deducibili e non concorrenti alla plusvalenza - non rientrano quelli relativi agli interventi agevolati con *Superbonus*; se gli interventi agevolati si sono conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, invece, si tiene conto del 50% di tali spese.

La novità riguarda le case per le quali la maxi-detrazione al 110% sia stata fruita come sconto in fattura o cessione del credito.

Per gli stessi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alle citate plusvalenze è possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'Irpef del 26% (articolo 1, comma 496 legge n. 266/2005).

Esenzione Imu (comma 71)

La legge di bilancio specifica che sono esenti Imu gli immobili, posseduti da alcune tipologie di soggetti, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di culto, anche se tali beni sono concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le menzionate attività, con modalità non commerciali. Inoltre, gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni descritte, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

Adeguamento esistenze iniziali (commi 78-85)

La manovra stabilisce che gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di eliminazione di valori – continua la manovra - l'adeguamento comporta il pagamento:

- a) dell'Iva, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

L'adeguamento – specifica la legge - non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.

I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 30 settembre 2023. L'adeguamento non ha effetto sui Pvc consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

L'imposta sostitutiva, infine, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'Irap.

Verifica dichiarazione catastale (commi 86 e 87)

La legge di bilancio prevede che l'Agenzia delle entrate verifichi, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico nonché colonnine di ricarica di veicoli elettrici, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità ed analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione catastale, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

Nei casi oggetto di verifica, specifica la legge, per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione, in cui specifica gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente.

Ritenuta bonifici e provvigioni (commi 88 e 90)

La normativa di nuovo conio aumenta dall'8% all'11%, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

Ivie ed imposta di bollo sui prodotti finanziari (comma 91)

La finanziaria aumenta l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato, che passa dallo 0,76% all'1,06% del valore degli immobili.

L'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato, inoltre, viene stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati da apposito Dm.

Modifiche al Tuir (comma 92)

La manovra specifica, anzitutto, che la norma che dispone che "ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società" si applichi solo laddove non è previsto diversamente.

Inoltre, il riferimento ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto si estende anche a quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento.

Infine, per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari corrispettivo della cessione, e non più in misura pari al 25% della stessa.

Immatricolazione veicoli (comma 93)

La legge di bilancio dispone, poi, che ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di Città del Vaticano e di San Marino, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'Iva assolta in occasione della prima cessione interna.

Compensazioni (commi 94-97)

Il provvedimento normativo, inoltre, dispone che i soggetti, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore.

L'articolato normativo prevede, dal 1° luglio 2024, una deroga alla facoltà di compensazione, prevista dallo Statuto del contribuente, per coloro che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.

In materia di riduzione dei costi di riscossione fiscale, la legge dispone - sempre dal 1° luglio 2024 - che i versamenti delle imposte sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate compensazioni. In questo senso, viene estesa la disciplina previgente, che imponeva il versamento tramite i servizi telematici solo se, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale fosse di importo pari a zero.

Nella legge di bilancio, viene, inoltre, stabilito che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps, può essere effettuata:

- a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Resta impregiudicata, in ogni caso, la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.

Sono escluse dalle compensazioni, in particolare, le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'Inail – conclude la disposizione - può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Esclusione banca dati soggetti che effettuano operazioni Intra (comma 99)

La legge di bilancio estende, poi, l'esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, non solo ai casi di cessazione della partita Iva ma anche in caso di notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, in relazione al periodo di attività, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività, con il conseguente trattamento sanzionatorio.

Potenziamento del recupero coattivo (comma 100)

La legge prevede una nuova cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo, al fine di assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore.

A tal fine, l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.

Incremento bonus asili nido (comma 177)

La legge prevede, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore Isee fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, l'incremento del bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati a 2.100,00 euro annue.

Misure per le lavoratrici madri (commi 180-182)

La manovra prevede che, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile.

L'esonero – specifica l'articolato normativo - è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, infine, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Titoli di Stato entro i 50.000 euro fuori dell'Isee (comma 183)

La normativa in commento dispone che, nella determinazione dell'Isee sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato la cui emissione è consentita per legge al Tesoro nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia